



COMUNE DI MARCELLINARA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE
DELIBERA N. 24
DATA: 30/06/2021

N. <u>4277</u> prot. gen
Data <u>28/07/2021</u>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2015, modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2016. Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze in via IV novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gariano Saverio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piccoli il quale procede all'appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Gariano	Saverio	X	
3	Cittadino	Gianpiero	X	
4	Scali	Maria	X	
5	Puzzonia	Ugo		X
6	Bevacqua	Giuseppe	X	
7	Rizzuto	Francesco	X	
8	Arturi	Sonia Antonella	X	
9	Montuoro	Antonio		X
10	Paraboschi	Eugenia		X
11	Torcasio	Giovanni		X

Presenti n° 7

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
Rag. Elisa Bevacqua

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
//////////

Si dà atto che è presente anche l'Assessore Gariano Vincenzo.

Il Presidente del Consiglio espone il punto posto all'ordine del giorno evidenziando come sia necessario apportare modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2015, modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2016, in particolare si tratta di modifiche del Regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020. Dà lettura al Consiglio degli articoli oggetto di modifica. In particolare si tratta degli articoli: art.1 rubricato "Definizioni", art. 3 "Determinazione della superficie", art. 5 "Locali ed aree non utilizzate", art. 7 "Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani", art. 10 "Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta", art. 14 "Riduzione tariffaria per particolari categorie", art. 15 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni"; Tali articoli andranno ad integrare la disciplina del tributo TARI di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Comunale Unica (IUC), dando atto che per il tributo Nuova IMU è stato approvato apposito Regolamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2020 mentre il tributo TASI è stato abrogato dalla Legge. Pertanto il Regolamento IUC rimane valido solo ed esclusivamente per la parte relativa al tributo TARI.

- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di Consiglio Comunale i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **CONSIDERATO CHE:**

- L'Art. 1 rubricato "Definizioni", viene sostituito con il seguente: "I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento presente in questo Regolamento a questa tipologia deve considerarsi eliminato."
- L'Art. 3 "Determinazione della superficie" viene integrato con il comma 5 bis a tenore del quale: "Nel calcolo delle superfici da non considerare è compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano."
- Il comma 2 dell'art. 5 "Locali e aree non utilizzate" viene integrato nel modo seguente: "I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allacciati ai servizi pubblici (utenza idrica e/o elettrica)"
- L'art. 7 "Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani", viene eliminato e sostituito in questo modo:

(In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.)

 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla

corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- L'art. 10 "Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta" viene sostituito dal presente:
- (L'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020 disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). Si ritiene pertanto opportuno regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione.)
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi al seguente indirizzo: ufficiofinanziario@pec.comunemarcellinara.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione potrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 luglio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia all'Ufficio Tecnico affinché prenda contatti con il Gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del

Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a all'Ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- L'art. 14 "Riduzione tariffaria per particolari categorie" viene sostituito con il seguente comma: "Le eventuali agevolazioni verranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione".
 - L'art. 15 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni", viene abrogato;

RITENUTO di dover procedere all' approvazione degli articoli su richiamati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto e Regolamento del Consiglio;
- il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nei termini di Legge

D E L I B E R A

- **DI INTEGRARE** la disciplina del tributo TARI, di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2015, modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2016, con l'approvazione degli articoli:
 - L'Art. 1 rubricato "Definizioni", viene sostituito con il seguente: "I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento presente in questo Regolamento a questa tipologia deve considerarsi eliminato."
 - L'Art. 3 "Determinazione della superficie" viene integrato con il comma 5 bis a tenore del quale: "Nel calcolo delle superfici da non considerare è compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e

comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.”

- Il comma 2 dell'art. 5 “Locali e aree non utilizzate” viene integrato nel modo seguente: “I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allacciati ai servizi pubblici (utenza idrica e/o elettrica)
- L'art. 7 “Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani”, viene eliminato e sostituito così:

(In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- L'art. 10 “Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta” viene sostituito dal presente:

(L'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020 disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). Si ritiene pertanto opportuno regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione.)

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi al seguente indirizzo: ufficiofinanziario@pec.comunemarcellinara.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione potrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori

del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 luglio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico².
 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia all'Ufficio Tecnico affinché prenda contatti con il Gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a all'Ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
 - L'art. 14 "Riduzione tariffaria per particolari categorie" viene sostituito con il seguente comma: "Le eventuali agevolazioni verranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione".
 - L'art. 15 "Ulteriori riduzioni e agevolazioni", viene abrogato;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Saverio Gariano



IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Riccoli



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ prot. N. _____ ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000,



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. lgs. 267/2000 perché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal _____ al _____
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO



**Modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI,
in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020**

Sommario degli articoli/argomenti oggetto di modifica

Articolo 1	- Definizioni.....
Articolo 3	_ Determinazione della superficie
Articolo 5	_ Locali ed Aree non utilizzate
Articolo 7	- Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
Articolo 10	- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Articolo 14	- Riduzione Tariffaria per particolari categorie
Articolo 15	- Ulteriori riduzioni e agevolazioni

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

L'articolo 1 del regolamento viene sostituito dal presente

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento presente in questo Regolamento a questa tipologia deve considerarsi eliminato.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

L'art. 3 del regolamento viene integrato con il comma 5 bis

Comma 5 Bis.

Nel calcolo delle superfici da non considerare è compresa la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

ARTICOLO 5 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

• Il comma 2 dell'art. 5 viene integrato nel seguente modo

Comma 2 . I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allacciati ai servizi pubblici (utenza idrica e/o elettrica)

NUOVO ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

L'articolo 7 del vecchio regolamento viene eliminato e sostituito con questo

In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

L'articolo 10 del vecchio Regolamento viene sostituito dal presente

L'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020 disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa

corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). Si ritiene pertanto opportuno regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi al seguente indirizzo: ufficiofinanziario@pec.comunemarccllinara.it , entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione potrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 luglio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico².
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia all'Ufficio Tecnico affinché prenda contatti con il Gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di

² Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a all'Ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 14 – RIDUZIONE TARIFFA PER PARTICOLARI CATEGORIA

L'articolo viene sostituito con il seguente comma:

Le eventuali agevolazioni verranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione .

ARTICOLO 15 – ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'articolo viene abrogato

**COMUNE DI MARCELLINARA
(CATANZARO)**

ORIGINALE

**DELIBERA N. 16
DATA: 05/04/2016**

N. _____ prot. gen
Data _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria ed urgente. Seduta di prima convocazione

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 17 del 13/05/2015. Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze in via IV novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria ed urgente ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Montuoro	Antonio	X	
3	Cittadino	Gianpiero		X
4	Gariano	Saverio		X
5	Pugliese	Francesco	X	
6	Scali	Maria	X	
7	Mancuso	Alfredo	X	
8	Chiarella	Leonardo	X	
9	Torcasio	Giovanni	X	
10	Scerbo	Caterina	X	
11	Paonessa	Rita	X	

Presenti n° 9

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. IL RESPONSABILE ////////////////////	Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE Rag. Elisa Bevacqua
--	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piccoli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco Dott. Vittorio Scerbo che, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri in carica per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

- Il Sindaco espone l'argomento riferendo che si rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 17 del 13/05/2015.

In particolare dà lettura degli articoli 12 rubricato "Riduzioni sul numero dei componenti del nucleo familiare"; dell'articolo 23, di cui si chiede l'abrogazione, poiché in conformità alla legge di Stabilità non è più previsto il pagamento della TASI sull'abitazione principale, della nuova formulazione; dell'articolo 20 ad oggetto: "Presupposto del tributo"; dell'articolo 28 ad oggetto: "Abitazioni concesse in comodato gratuito"; dell'articolo 28 bis rubricato "Fabbricati categorie catastali D e E iscritti in catasto" e, infine, dell'articolo 30 "Terreni agricoli" ricordando, a tal proposito come l'I.M.U. sui terreni agricoli sia stata una "beffa" del Governo centrale a danno del contribuente e, come al Comune di Marcellinara siano stati sottratti dai 30 ai 40 mila euro.

- Il Consigliere Torcasio chiede ed ottiene la parola. Rivolgendosi al Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Piccoli chiede che venga verbalizzato il seguente intervento: "Intendo evidenziare al Segretario Comunale, Responsabile Anti corruzione e Trasparenza che l'Ente non adempie a quanto previsto dal Decreto Legge n. 81 del 2003 e che la documentazione nonché l'istruttoria del Consiglio odierno risulta priva dei pareri dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali e che noi come Consiglieri di Minoranza stiamo subendo una limitazione alle informazioni ciò in palese violazione dell'articolo 43 del TUEL." Chiede, infine, al Segretario se il regolamento del Consiglio Comunale ed in particolare la parte di accesso agli atti dei Consiglieri tutti non è in violazione all'articolo 43 del TUEL. Ribadisce, ancora, che considerata la mancanza dei pareri in base all'articolo 49 e vista anche la mancanza in base all'articolo 239 del TUEL ed articolo 175 in merito al punto oggetto di discussione, annuncia il voto contrario della minoranza.

- Il Vice Sindaco, Antonio Montuoro esprime le proprie perplessità con riferimento a quanto dichiarato dal Capogruppo di Minoranza, dal quale si sarebbe aspettato delle proposte serie sulla IUC, dimostrando, invece, con tali osservazioni, di voler parlare proprio lui di "aria fritta";

- Il Sindaco dichiara di aver ricevuto la proposta di deliberazione oggetto del punto posto all'ordine del giorno, in data 18 Marzo u.s. alle ore 12.04 con comunicazione e-mail a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente e che, pertanto, la documentazione relativa alle modifiche sul Regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 17 del 13/05/2016 era disponibile per la visione sin dal 18/03/2016.

- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di Consiglio Comunale i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli Interventi del Sindaco, del Vice Sindaco e del Capogruppo di Minoranza;

- Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto (sub A)

- Ritenuto di provvedere alla modifica del predetto Regolamento con l'introduzione all'articolo 12, comma 1, del seguente periodo: "*Il numero presuntivo degli occupanti le abitazioni è da riferirsi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile nell'arco dell'anno (comunque mai inferiore ad un mese) mentre per i restanti mesi troveranno applicazione le tariffe relative a numero 1 (uno) componenti*"; l'articolo 20 rubricato: "Presupposto del tributo" è riformulato nel seguente modo: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9*"; l'articolo 23 viene abrogato; l'articolo 28 ad oggetto: "Abitazioni concesse in comodato gratuito (Legge 28 Dicembre 2015, n.

208) viene così riformulato: “1. Per le abitazioni date in comodato gratuito è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

2. Per ottenere il beneficio devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) il comodato è possibile solo tra figli e genitori; sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado;

b) l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi sono escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/78, A/9;

c) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate;

d) il comodante deve essere proprietario di non più di due immobili, entrambi ubicati nello stesso Comune, e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario; comodante e comodatario devono pertanto risiedere nello stesso Comune;

e) ai fini del calcolo la prevista riduzione del 50% della base imponibile avrà efficacia solo dalla data di registrazione del contratto.

3. A i fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23”; viene, altresì introdotto l'articolo 28 bis “Fabbricati categorie catastali D e E iscritti in catasto” a tenore del quale: “A decorrere dal 1° Gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad esse strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento di cui al DDecreto del ministro delle Finanze 19 Aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15/06/2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° Gennaio 2016”; l'articolo 30, rubricato “Terreni Agricoli” viene così riformulato: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 dell'Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993”.

- Visto il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;

- Con voti 6 (sei) favorevoli e 3 (tre) contrari (Torcasio Giovanni, Paonessa Rita e Scerbo Caterina)

;

D E L I B E R A

- Di approvare le integrazioni e modificazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione di C.C. N. 17 del 13/05/2015 con l'introduzione all'articolo 12, comma 1 del seguente periodo: “Il numero presuntivo degli occupanti le abitazioni è da riferirsi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile nell'arco dell'anno (comunque mai inferiore ad un mese) mentre per i restanti mesi troveranno applicazione le tariffe relative a numero 1 (uno) componenti”; l'articolo 20 rubricato: “Presupposto del tributo” è riformulato nel seguente modo: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e

A/9"; l'articolo 23 viene abrogato, l'articolo 28 ad oggetto: "Abitazioni concesse in comodato gratuito (Legge 28 Dicembre 2015, n. 208) viene così riformulato: "1. Per le abitazioni date in comodato gratuito è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

2. Per ottenere il beneficio devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) il comodato è possibile solo tra figli e genitori; sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado;

b) l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi sono escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A78, A/9;

c) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate;

d) il comodante deve essere proprietario di non più di due immobili, entrambi ubicati nello stesso Comune, e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario; comodante e comodatario devono pertanto risiedere nello stesso Comune;

e) ai fini del calcolo la prevista riduzione del 50% della base imponibile avrà efficacia solo dalla data di registrazione del contratto.

3. A i fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23"; viene, altresì introdotto l'articolo 28 bis "Fabbricati categorie catastali D e E iscritti in catasto" a tenore del quale: "A decorrere dal 1° Gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad esse strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento, di cui al Dccreto del ministro delle Finanze 19 Aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15/06/2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° Gennaio 2016"; l'articolo 30, rubricato "Terreni Agricoli" viene così riformulato: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 dell Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993";

- Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – NORME GENERALI	30	Terreni agricoli
1	Oggetto e scopo del regolamento	31	Valore aree fabbricabili
	TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI	32	Esenzioni
2	Presupposto della tassa		TITOLO V – GESTIONE
3	Determinazione della superficie		AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA
4	Aree tassabili	33	Approvazione aliquote e tariffe
5	Locali ed aree non utilizzate	34	Dichiarazione di imposta
6	Soggetti passivi	35	Riscossione del tributo
7	Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	36	Funzionario responsabile
8	Obbligazione tributaria	37	Accertamenti
9	Piano finanziario e tariffe	38	Ritardati od omessi versamenti
10	Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero	39	Ravvedimento operoso
11	Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio	40	Importi di modesto ammontare
12	Riduzioni sul numero di componenti del nucleo familiare	41	Rimborsi
13	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	42	Compensazione ed accollo
14	Riduzione tariffa per particolari categorie		TITOLO VI – STATUTO DEI DIRITTI DEL
15	Ulteriori riduzioni e agevolazioni	43	Principi generali
16	Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione	44	Informazione dei contribuenti
17	Tariffa giornaliera di smaltimento	45	Conoscenza degli atti e semplificazione
18	Tariffe per utenze domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	46	Motivazione degli atti - Contenuti
19	Tariffe per utenze non domestiche. Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività	47	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI	48	Interpello del contribuente
20	Presupposto del tributo		CAPO II – ACCERTAMENTO CON
21	Soggetti passivi	49	ADESIONE
22	Riduzioni per particolari categorie	50	Accertamento con adesione
23	Detrazione per abitazione principale	51	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
24	Dichiarazione	52	Procedura per l'accertamento con adesione
25	Individuazione dei servizi indivisibili	53	Atto di accertamento con adesione
	TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMU	54	Adempimenti successivi.
26	Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze	55	Perfezionamento della definizione
27	Assimilazioni all'abitazione principale		TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
28	Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti	56	Norme abrogate
29	Fabbricati fatiscenti	57	Pubblicità del regolamento e degli atti
		58	Casi non previsti dal presente regolamento
		59	Rinvio dinamico
		60	Tutela dei dati personali
		61	Termine per la conclusione dei procedimenti
			Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2

Presupposto della tassa

(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3

Determinazione della superficie

(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:
a. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi:

N	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
1	– Attività agricole e agroindustriali	40%
2	– Officine, riparazioni autoveicoli, moto e macchine agricole, gommisti, elettrauti	50%
3	– Attività di demolizione, costruzione e di scavo	45%
4	– Attività di lavorazione industriale	45%
5	– Attività di lavorazione artigianale	50%
6	– Attività commerciali	50%
7	– Attività logistiche	45%
8	– Attività di servizio	45%
9	– Attività sanitarie	50%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Art. 4

Aree tassabili

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree non utilizzate

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6

Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. In relazione ad una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Art. 7

Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 0,1 mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8
Obbligazione tributaria
(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9
Piano finanziario e tariffe
(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10
Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero
(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 50%.
2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

Art. 11
Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 12**Riduzioni sul numero di componenti del nucleo familiare**

(ex. Art. 18 commi 6 e 7 - Regolamento comunale TARES Deliberazione C.C. n.42/2013)

1. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero di occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente composizione:
 - Fino a mq. 45 – Numero componenti 1;
 - Fino a mq. 60 – Numero componenti 2;
 - Fino a mq. 75 – Numero componenti 3;
 - Oltre mq. 75 - Numero componenti 4.
2. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purchè venga presentata apposita istanza, qualora:
 - a. Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - b. Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente,
3. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 13**Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero**

(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dalle disposizioni e ordinanze comunali.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite al momento dell'avvio del Centro di raccolta comunale a supporto della differenziata, attraverso il monitoraggio quanti-qualitativo della raccolta differenziata effettuata da singoli utenti o gruppi.

Art. 14**Riduzione tariffa per particolari categorie**

(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	30
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30


2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di

denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

 **Art. 15**
Ulteriori riduzioni e agevolazioni
(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:

- a) esenzione limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o da enti di servizio sociale;
- b) esenzione per soggetti disabili o per situazione di gravi condizioni di salute accertate e documentate dall'autorità sanitaria.

2. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori particolari agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i seguenti criteri:

- Famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE attraverso apposito bando;
- Riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta. In relazione a questa ipotesi, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- Utenze domestiche e non domestiche che dimostrano di smaltire in proprio anche solo frazioni di rifiuti.

3. La copertura può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 16

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Tributi Comunale, Ufficio Amministrativo Comunale). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 17

Tariffa giornaliera di smaltimento

(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Art. 18
Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R..

2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 19
Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R.

2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

**COMUNE DI MARCELLINARA
(CATANZARO)**

ORIGINALE

DELIBERA N. 17

DATA: 13/05/2015

N. _____ prot. gen
Data _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria. Seduta di prima convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze in via IV Novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Scerbo Vittorio.

Partecipa il Segretario comunale Dr. Piccoli Giuseppe il quale procede all'appello nominale.

Risultano:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Montuoro	Antonio	X	
3	Cittadino	Gianpiero		X
4	Gariano	Saverio	X	
5	Pugliese	Francesco	X	
6	Scali	Maria	X	
7	Mancuso	Alfredo	X	
8	Chiarella	Leonardo	X	
9	Torcasio	Giovanni	X	
10	Scerbo	Caterina		X
11	Paonessa	Rita	X	

Presenti n° 9

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

- Il Sindaco Presidente espone l'argomento illustrando al Consiglio il Regolamento sull'imposta unica comunale (IUC), oggetto di esame ed approvazione. Sottolinea come questo Regolamento è di certo provvisorio in attesa del Decreto che dovrà essere approvato dal Governo che andrà a rivisitare tutta la problematica con la cosiddetta local tax deputata a sostituire tutte le componenti che fanno parte, al momento nel regime transitorio, anche per come è stato disposto dalla Legge di Stabilità, della IUC. Precisa di aver "riunito" tutte le disposizioni in tema di IMU, TASI e TARI, rivedendo quelle che erano già le riduzioni in essere. In particolare si sofferma su alcuni articoli dello stesso relativi a riduzioni tariffarie per alcune categorie di soggetti. Per quanto riguarda la TARI si sono confermate le riduzioni già in essere con riferimento a quei nuclei familiari in cui uno dei componenti, anche se residente a Marcellinara, si trova fuori per un periodo superiore a sei mesi per motivi legati allo studio o al lavoro, o quella prevista con riferimento al soggetto anziano o disabile collocato in Casa di Riposo. Sono state confermate, altresì, le riduzioni di tariffa per particolari categorie come il caso di un unico componente il nucleo familiare, le abitazioni detenute ad uso stagionale, le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per un periodo superiore a sei mesi nonché i fabbricati rurali ad uso abitativo. Per tutti questi casi la percentuale di riduzione è del 30%. Precisa, ancora, come un'altra importante riduzione entrerà in vigore quando si avrà la possibilità (una volta realizzata la centrale di raccolta a supporto della differenziata) di monitorare qualitativamente e quantitativamente i rifiuti che vengono conferiti. Grazie a questo monitoraggio ci sarà la possibilità di applicare riduzioni ai singoli ed ai gruppi. Le agevolazioni riguarderanno anche le famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico. Per quanto riguarda, invece, la TASI si confermano le riduzioni già previste per alcune tipologie: abitazioni con unico abitante, abitazioni detenute ad uso stagionale, soggetti che abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi. Anche in questo caso la percentuale di riduzione è del 30%. Per quanto riguarda l'IMU, è stato riproposto anche in questo Regolamento, con ciò dimostrando grande attenzione al particolare momento storico che stiamo vivendo, l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti, così per come meglio previsto all'art. 28 del Regolamento. Per quanto riguarda l'IMU agricola, facendoci guidare dai principi cardine dello Statuto del Contribuente, si è deciso di attendere prima di applicare tale tributo andando ben oltre la disposizione di legge proprio perchè si è ritenuto necessario prima di applicare un tributo dare al cittadino il tempo necessario per prenderne coscienza.

- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di C.C. i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di n. 61 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso;**
- **Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;**

Visti:

- il Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto e Regolamento del Consiglio;
- i preventivi pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;
- **Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Torcasio Giovanni e Paonessa Rita) resi nei modi e termini di legge;**

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n. 61 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 20 Presupposto del tributo (Art. 1, comma 669, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 21 Soggetti passivi (Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7. In relazione ad una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Art. 22 Riduzioni per particolari categorie (Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)

1. La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30

5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30
---	--	----

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art. 23

Detrazione per abitazione principale

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure a favore dell'imposta dovuta dal possessore e/o dal detentore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria,

Art. 24

Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 25
Individuazione dei servizi indivisibili
(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

N.	SERVIZIO INDIVISIBILE
1	Illuminazione pubblica
2	Sicurezza
3	Manutenzione strade
4	Manutenzione del verde
5	Protezione civile
6	Servizi socio-assistenziali

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 26

Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) a decorrere dall'anno 2015 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Art. 27

Assimilazioni all'abitazione principale.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 28

Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

(ex Art. 7 comma 3 del Regolamento Comunale IMU Deliberazione di C.C. n.41/2013))

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea diretta che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Il Contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea diretta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.

Art. 29**Fabbricati fatiscenti**

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 30**Terreni agricoli**

(Legge n.34 del 24 marzo 2015)

1. Per l'imposta sui terreni agricoli si applica quanto disposto dalla legge n.34 del 24 marzo 2015.
2. Tutti i possessori di terreni agricoli sono tenuti al pagamento.
3. Le detrazioni sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 31**Valore aree fabbricabili.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 32**Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
 - b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549);
 - c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. (articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207);
2. Le esenzioni previste dal comma precedente si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 33 **Approvazione aliquote e tariffe** (Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre che le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e le aliquote della TASI.

Art. 34 **Dichiarazione di imposta** (Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:

- a. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).

4. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 35 **Riscossione del tributo** (Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della TARI avviene nel numero di rate disposto dal Consiglio Comunale.

4. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 36**Funzionario responsabile***(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 37**Accertamenti***(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)*

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 38**Ritardati od omessi versamenti.***(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 39**Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti

obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 40 **Importi di modesto ammontare**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 5 (cinque/00 euro), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 41 **Rimborsi** *(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42 **Compensazione ed accollo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 43 Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 44 Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 45 Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 46 Motivazione degli atti - Contenuti

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 47**Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 48**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II**ACCERTAMENTO CON ADESIONE****Art. 49****Accertamento con adesione**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 50**Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 51

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 52

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 53

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Sull'importo delle rate successive non sono dovuti gli interessi.

4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 54

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 27/06/2012 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n.41 del 9 novembre 2013, e il regolamento per la disciplina del seguente tributo:

a. del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 29 novembre 2013.

Art. 56 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 57 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 58 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 59 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 60 Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento sono disciplinati dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2015. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal al

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....